

COMMISSIONE IV

GIUSTIZIA

49.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 16 APRILE 1981

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FELISETTI

INDICE

	PAG.
Proposta di legge (Seguito della discussione e rinvio):	
GARAVAGLIA ed altri: Misure urgenti contro l'abusiva duplicazione, riproduzione, importazione, distribuzione e vendita di prodotti fonografici non autorizzati (1910)	563
PRESIDENTE	563
BRESSANI, <i>Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri</i>	563

La seduta comincia alle 8,50.

ONORATO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione della proposta di legge Garavaglia ed altri: Misure urgenti contro l'abusiva duplicazione, riproduzione, importazione, distribuzione e vendita di prodotti fonografici non autorizzati (1910).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Garavaglia ed altri: « Misure urgenti contro l'abusiva duplicazione, riproduzione, importazione, distribuzione e vendita di prodotti fonografici non autorizzati ».

Ricordo che nella precedente seduta si era iniziata la discussione degli emendamenti all'articolo 1 del progetto di legge.

BRESSANI, *Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio*. Preannunzio, a nome

del Governo, la presentazione del seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

ART. 1.

Gli articoli 171, 172, 173 e 174 della legge 22 aprile 1941, n. 633, sulla protezione del diritto di autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, sono sostituiti dai seguenti:

« Art. 171. — È punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da lire un milione a lire sei milioni chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

a) rappresenta, esegue, recita in pubblico o diffonde, con o senza variazioni od aggiunte, un'opera altrui: la rappresentazione, esecuzione o diffusione comprende la proiezione pubblica o la diffusione radiotelevisiva dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche o la diffusione mediante altoparlante o strumento analogo azionato in pubblico di opere radiodiffuse, telediffuse o filodiffuse;

b) registra, in tutto o in parte ed a fine di lucro un'opera altrui su qualsiasi apparecchio idoneo alla riproduzione di suoni, di voci o di immagini, sia che si tratti di opera recitata, rappresentata o eseguita dal vivo o trasmessa da apparecchi di diffusione sonora o visiva, sia che si tratti di registrazioni preesistenti;

c) riproduce in più esemplari con qualsiasi processo di duplicazione opere altrui o registrazioni di suoni, voci o immagini, ivi compresi prodotti fonografici o cinematografici od audiovisivi, anche se detti esemplari sono destinati esclusivamente all'esportazione;

d) mette in commercio esemplari di opere altrui o registrazioni o riproduzioni di suoni, voci o immagini, o importa e mette in circolazione nel territorio dello Stato esemplari, registrazioni o riproduzioni prodotti all'estero;

e) ritrasmette su filo o per radio o per televisione, o registra in dischi fonografici o altri apparecchi riproduttori di suoni, voci o immagini, le emissioni radiofoniche o televisive, o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi così indebitamente registrati;

f) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere anche mediante una delle forme di elaborazione previste dalla presente legge;

g) registra clandestinamente dal vivo, in tutto o in parte, su qualsiasi apparecchio idoneo alla riproduzione di suoni, voci o immagini, al fine di vendere o, comunque, di mettere in commercio la registrazione stessa o gli esemplari che ne siano tratti, la recitazione, rappresentazione od esecuzione di attori, interpreti o artisti esecutori compresi nella elencazione dell'articolo 82 della presente legge;

h) appone o aggiunge sugli esemplari delle opere dell'ingegno, sui prodotti fonografici o videografici e su ogni altro supporto recante incise o registrate opere sonore o visive o visive e sonore, compresi i film e le emissioni radiofoniche e televisive, segni distintivi quali marchi, sigilli, impronte.

È fatta salva l'applicazione degli articoli 468, 470, 473, 474, 475 e 517 del codice penale qualora ne ricorrano i presupposti.

Art. 172. — Le pene previste all'articolo 171 sono aumentate da un sesto alla metà nel caso che i delitti ivi previsti siano commessi:

a) su opere altrui non destinate alla pubblicità;

b) con usurpazione della paternità dell'opera;

c) con omissione dei nomi, delle indicazioni o dei contrassegni previsti dalla legge;

d) con falsa indicazione dei nomi degli autori, degli attori, degli interpreti o degli artisti esecutori;

e) con qualsiasi mezzo od espediente atto a turbare l'esercizio dell'industria o del commercio del settore interessato od atto ad indurre in inganno il compratore sulla origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto;

f) con deformazione, mutilazione dell'opera o dell'interpretazione artistica o con modificazioni che rechino offesa all'onore o alla reputazione dell'autore o dell'attore, interprete o artista esecutore, o del produttore fonografico o cinematografico originale.

Art. 173. — Se i fatti preveduti nel precedente articolo 171 sono commessi per colpa, la pena è dell'arresto fino a sei mesi o dell'ammenda fino a lire due milioni.

Con le stesse pene è punito chiunque:

a) esercita l'attività d'intermediario in violazione del disposto dell'articolo 180 della presente legge;

b) non ottempera agli obblighi previsti negli articoli 153 e 154 della presente legge;

c) viola le norme degli articoli 175, 176, 177 e 178 della presente legge.

Art. 174. — La condanna per alcuno dei delitti previsti dall'articolo 171 importa la pubblicazione della sentenza in almeno un quotidiano a diffusione nazionale e in un periodico specializzato. Nelle ipotesi di cui alle lettere c) e d) dello stesso articolo 171 la condanna comporta anche l'interdizione dall'esercizio dell'industria e del commercio fino ad un massimo di due anni.

Art. 174-bis. — La persona offesa da taluno dei reati previsti negli articoli precedenti, costituitasi parte civile, può chiedere al giudice penale l'applicazione dei provvedimenti e delle sanzioni previste dagli articoli 159 e 160 della presente legge.

Nelle ipotesi previste dall'articolo 171, lettere c), d) ed e), con la sentenza di

condanna deve essere ordinata la confisca delle matrici, degli stampi e altri mezzi analoghi di riproduzione, degli esemplari riprodotti nonché degli apparecchi impiegati per la riproduzione e diffusione se questi erano utilizzati prevalentemente per le riproduzioni illecite.

Art. 174-ter. — La cognizione dei reati previsti negli articoli precedenti appartiene al tribunale. Ove ricorrano le condizioni e circostanze di cui all'articolo 502 del codice di procedura penale, al giudizio si procede con il rito direttissimo ».

PRESIDENTE. L'onorevole Cantelmi ha presentato i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo 1 con i seguenti:

ART. 1.

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio dischi, nastri o apparecchi, abusivamente riprodotti, è punito con la reclusione sino ad un anno o con la multa da lire cinquecentomila a tre milioni.

ART. 1-bis.

Chiunque abusivamente riproduce, al fine di porli in commercio, dischi, nastri o apparecchi analoghi, ovvero introduce, allo stesso fine, nel territorio dello Stato, riproduzioni così fatte, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire cinquecentomila a cinque milioni.

Sostituire l'articolo 3 col seguente:

ART. 3.

La condanna per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 1 e 1-bis comporta la pubblicazione della sentenza in almeno due quotidiani. La condanna per il delitto pre-

VIII LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 APRILE 1981

visto dall'articolo 1-bis comporta altresì l'interdizione dell'esercizio dell'industria a norma dell'articolo 31 del codice penale. È sempre ordinata la confisca degli stampi, matrici ed altri mezzi di riproduzione, nonché quella degli esemplari illecitamente riprodotti.

Per dar modo di approfondire la portata degli emendamenti presentati all'articolo 1 propongo di rinviare il dibattito odierno ad altra seduta.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 9.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO